



Divisione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale

ORDINANZA N. 55/2019

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTA** la Convenzione ILO 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
- VISTA** altresì, la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO- MLC, 2006), recante la disciplina e la normativa a tutela della gente di mare o marittimo quali i soggetti impiegati o ingaggiati o lavoratori a qualsiasi titolo a bordo di una nave alla quale si applica la Convenzione medesima;
- VISTA** in particolare la parte 4.2 della citata Convenzione (ILO- MLC, 2006), così come da ultimo emendata, rubricata "Responsabilità dell'armatore", a mente della quale gli armatori devono provvedere a garantire la sicurezza finanziaria necessaria a far fronte alle conseguenze dell'abbandono della nave, prevedendo l'obbligo dell'armatore di provvedere all'indennizzo per la morte o la disabilità a dei marittimi a causa di infortuni avvenuti su navi abbandonate.



- VISTO** il D.lgs 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** il D.lgs 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- VISTA** l'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante la disciplina e la definizione delle operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;
- VISTO** il D.M. 31 marzo 1995, n. 585 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1996, n. 47 rubricato “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali”;
- VISTO** in particolare, l'art. 8 comma 1 del citato D.M. 31 marzo 1995, n. 585, relativo all'espletamento delle operazioni in autoproduzione (cd. self-handling), a mente del quale l'Autorità portuale può rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 16 l. 84/94 in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale,
- VISTO** ancora, l'art. 8 comma 2 del citato D.M. 31 marzo 1995, n. 585 a mente del quale i soggetti autorizzati potranno avvalersi, nell'esercizio delle operazioni portuali suddette, anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, purché l'attività loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse.
- CONSIDERATO** che, l'art. 8 comma 3 del citato D.M. 31 marzo 1995, n. 585 secondo cui le autorizzazioni sono rilasciate in occasione dell'arrivo o partenza della nave ed anche per più arrivi o partenze già programmate, non rientrando nel numero massimo di autorizzazioni assentibili, consentito dalle caratteristiche di ciascuno scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture



- stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza;
- POSTO** che l'autorizzazione è rilasciata, previa verifica da parte dell'Autorità di sistema, delle attestazioni fornite, nonché previo versamento da parte dell'istante di una somma e di una cauzione, entrambe correlate alla tipologia delle merci da trattare ed all'eventuale utilizzo di infrastrutture portuali da parte del richiedente e che la stessa opera in deroga alle concessioni di cui all'art. 18 l. n. 84 del 1994, secondo le direttive stabilite dall'Ente;
- RITENUTO** necessario approntare una puntuale regolamentazione atta a disciplinare le modalità ed i tempi di formalizzazione della domanda, nonché il procedimento di preventiva verifica dei requisiti che all'atto della richiesta di rilascio di autorizzazione l'istante deve dimostrare, in relazione alla dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere, nonché alla presenza nella tabella di armamento ovvero nell'organico della sua struttura operativa in ambito portuale, ove costituita, di un numero di elementi sufficienti ed in grado di espletare le operazioni in massima sicurezza;
- RITENUTO** altresì, necessario, regolamentare gli obblighi in capo all'istante circa la sussistenza di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'attività svolta in connessione del rilascio dell'atto autorizzatorio richiesto, nonché aggiornare gli importi al cui versamento l'interessato sarà preventivamente tenuto unitamente alla determinazione di una cauzione, entrambe correlati alla tipologia delle merci da trattare ed all'eventuale utilizzo di infrastrutture portuali da parte dell'istante.
- SENTITA** ai sensi dell'art. 15 comma 2 l. 84/94 la Commissione Consultiva in occasione della seduta del 13 giugno 2019;
- VISTA** la Delibera di Comitato di Gestione n. 21/19 in data 23 luglio 2019;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato regolamento relativo all'esercizio in regime di autoproduzione delle operazioni portuali nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.16 comma 4 lett. d) della Legge 84/94 così come attuato dall'art. 8 D.M. 31 marzo 1995, n. 585.



Art. 2

Il predetto Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare tale Regolamento.

Art. 4

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

18 SET. 2019

Il Presidente

Rodolfo GIAMPIERI



Regolamento relativo all'esercizio in regime di autoproduzione delle operazioni portuali nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.16 comma 4 lett. d) della Legge 84/94 così come attuato dall'art. 8 D.M. 31 marzo 1995, n. 585.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si devono intendere:

1. **Legge:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni
2. **Autorità:** l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
3. **Autorità Marittima:** le Capitanerie di Porto competenti per i porti rientranti nelle competenze gestorie della Autorità di Sistema Portuale;
4. **Operazioni portuali:** il ciclo delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito portuale e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa;
5. **Impresa concessionaria:** il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o spazi di banchina nell'ambito portuale, per l'esercizio diretto di "attività portuali", ai sensi dell'art.18, L.84/94, come modificata, e 36 e ss. Cod. Nav.;
6. **Impresa autorizzata:** il soggetto non titolare di concessione demaniale marittima legittimato allo svolgimento di operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.84/94, come modificata;
7. **Autoproduzione:** l'esercizio di operazioni portuali svolte da un vettore marittimo, da un'impresa di navigazione, da un noleggiatore, anche per il tramite di loro rappresentante, con dotazione di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella minima di armamento ovvero nell'organico della relativa struttura operativa in ambito portuale;
8. **Accosto:** punto di ormeggio disciplinato da apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima;
9. **Accosto pubblico:** punto di ormeggio non assentito in concessione, disciplinato a cura dell'Autorità per lo svolgimento delle operazioni portuali, anche in regime di autoproduzione;
10. **Soggetti interessati:** il vettore marittimo, l'impresa di navigazione, il noleggiatore o un loro rappresentante, di cui al precedente punto 7;



11. **Spazi operativi:** gli spazi di banchina, non retrostanti l'accosto pubblico, condotti in concessione d. m. dalle Imprese, che queste ultime possono dichiarare disponibili per l'autoproduzione o per lo svolgimento di attività portuali da parte di Imprese terze;

12. **Regolamento:** il presente Regolamento.

Art. 1 Destinatari e Requisiti

L'autorizzazione all'esercizio dell'autoproduzione di attività, inerenti al ciclo di imbarco e sbarco delle merci, è rilasciata dall'Autorità ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d) della Legge e successive modifiche, e dell'art. 8 del relativo Regolamento di cui al D.M. 31.3.95 n 585, nonché dell'art. 9, L. 10/10/1990, n.287, subordinatamente all'accertamento dei seguenti elementi e requisiti:

- a) tipologia e caratteristiche delle operazioni;
- b) personale di bordo ovvero personale inserito nell'organico della propria struttura operativa a terra, idoneo ad espletare in sicurezza le operazioni di cui sopra;
- c) documento di sicurezza adeguato alle attività da svolgere e relativo responsabile, ai sensi della vigente disciplina di cui al D.lgs. 272/99; per le unità straniere, dovrà essere attivata la procedura ISM quale Sistema di Gestione della Sicurezza;
- d) possesso di mezzi e di attrezzature di bordo e di terra da impiegarsi dotati delle prescritte certificazioni di sicurezza, quale dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere (i mezzi meccanici di bordo devono essere conformi alla ILO Convention 152 e dotati di registro di annotazione delle ispezioni annuali);
- e) adeguata idoneità personale e professionale all'esercizio dell'attività richiesta, documentata secondo quanto precisato nel presente regolamento.

L'autorizzazione può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave, purché non afferente ad un traffico di linea.

Art. 2 Documentazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'autoproduzione, i soggetti interessati sono tenuti a rivolgere istanza all'Autorità, anche tramite un loro rappresentante che agisca per loro conto e in loro nome.

L'istanza di cui all'allegato 1, dovrà essere corredata della necessaria documentazione e presentata nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) da intendersi liberi (senza annoverare nel conteggio il sabato e la domenica, nonché festività infrasettimanali) rispetto alla data di presunto arrivo della nave su cui o a favore della quale si svolgerà l'operazione portuale in autoproduzione.

Eventuali domande presentate senza il rispetto del superiore termine non verranno accolte.

I soggetti interessati stranieri dovranno eleggere a tutti gli effetti un domicilio presso un agente raccomandatario che eserciti la propria attività nel porto di Ancona, nominandosi quest'ultimo quale rappresentante processuale in relazione a tutte le controversie, nessuna esclusa, di natura contrattuale ed extracontrattuale, che dovessero insorgere dall'esercizio



delle operazioni portuali in autoproduzione, nonché garante dell'assolvimento degli obblighi e impegni assunti dall'impresa autorizzata ad operare in autoproduzione verso l'Autorità ed i terzi.

Tale dichiarazione dovrà essere resa nei termini di cui all'allegato 2 al Regolamento e munita di firma dei soggetti autorizzati autenticata nelle forme di legge.

La dichiarazione dovrà venire depositata in originale o attraverso altre modalità previste dalla disciplina vigente.

L'istanza dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni:

- a) indicazione della/e attività che si intende svolgere;
- b) indicazione della quota di capitale effettivamente versato e, per i vettori marittimi stranieri, della forma societaria;
- c) dichiarazione che la società è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda).

La domanda dovrà essere sottoscritta anche dall'agente raccomandatario marittimo come indicato al precedente comma 4.

Alla domanda dovranno comunque essere allegati i seguenti documenti:

- a) autocertificazione sostitutiva del certificato camerale relativa alla società e contenente l'indicazione delle cariche sociali (per i vettori stranieri, tale certificato può essere sostituito con documento equipollente, ovvero con autocertificazione). In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale dell'impresa, sarà cura dell'impresa interessata, per ipotesi di arrivi programmati, fornire entro 30 giorni all'Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra (allegato 3)
- b) autocertificazione antimafia o documentazione equipollente (allegato 4);
- c) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Regolamento UE n. 2016/679 (allegato 5);
- d) indicazione dei beni, macchinari, mezzi meccanici o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore al periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione specificando:
 - *il rispettivo stato di possesso (leasing, proprietà ecc.);*
 - *i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio);*
 - *la dotazione, da parte delle navi, di mezzi meccanici e di attrezzature idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere e di conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;*
- e) elenco del personale di bordo e/o di terra impiegato per l'espletamento delle attività programmate suddiviso per livelli e profili professionali ed indicando i dati anagrafici;
- f) programma operativo che specifichi la tipologia e la quantità delle merci da lavorare;



- g)** piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere, indicazione del relativo responsabile, dichiarazione di ottemperanza alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro a bordo, anche in chiave sostitutiva del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto atteso che qualora il Comandante della nave si avvalga dei membri dell'equipaggio per lo svolgimento delle operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d), L. 84/94, esso assumerà la veste di Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. c), D. Lgs. 272/99.

Per le unità straniere, dovrà essere attivata la procedura ISM quale Sistema di Gestione della Sicurezza.

Qualora il vettore marittimo interessato movimenti merci pericolose, dovrà altresì essere indicato il nominativo del responsabile merci pericolose ai sensi del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 in attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

- h)** autodichiarazione attestante l'iscrizione del personale impiegato per le operazioni autorizzande presso gli enti previdenziali ed assicurativi competenti e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti o attestante prestazioni equipollenti secondo gli ordinamenti giuridici e le disposizioni di riferimento applicati al personale marittimo di bordo;
- i)** copia del contratto di assicurazione e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 16 della Legge e successive modifiche (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti);
- j)** garanzia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, recante autentica notarile della sottoscrizione del Rappresentante dell'Ente fideiussore, come da allegati 6 e 7, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato;
La misura minima della fideiussione è stabilita al successivo art. 3 e non potrà comunque essere inferiore al canone di cui allo stesso articolo 3
- k)** copia della polizza a garanzia dei marittimi ai sensi del punto 4.2 della Convenzione ILO - MLC 2006;

L'Autorità di Sistema Portuale provvederà a rimettere tempestivamente alla Autorità Marittima i documenti di cui alla lettera d) e quelli di cui alla lettera e) del superiore comma per le valutazioni tecniche riconnesse e successivi controlli.

La mancata presentazione anche di un solo elemento della documentazione di cui al presente articolo, verrà comunicata, da parte dell'Autorità, al soggetto richiedente, entro il termine di giorni 3 (tre) lavorativi dalla ricezione della richiesta, con l'invito ad integrarla con la documentazione mancante, entro ulteriori giorni 2(due) lavorativi, termine, quest'ultimo, da considerarsi perentorio, Decorso inutilmente il termine fissato, l'Autorità rigetterà la richiesta.

In occasione di successive richieste intervenute entro il medesimo anno solare, i soggetti interessati potranno omettere di allegare le attestazioni inerenti la dotazione della nave e la



polizza assicurativa, ove rilascino dichiarazione in cui si attesti la non variazione di quanto già precedentemente documentato. Non potrà comunque prescindere dalle attestazioni riguardanti il personale.

È altresì possibile in sede di domanda effettuare la richiesta anche per un programma di più arrivi e partenze purché compreso in un arco temporale non eccedente il mese; in tal caso la documentazione prodotta dovrà riguardare l'intero ciclo programmato.

Art. 3 Canone e cauzione

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con sottoscrizione del Rappresentante dell'Ente fideiussore avente le caratteristiche di cui al precedente punto j) ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato.

La misura della garanzia, funzionale tanto alla riscossione del canone, eventuali interessi, quanto alla riduzione in pristino stato, minima è stabilita in Euro 75.000 (settantacinquemila//00).

Il canone giornaliero per l'esercizio dell'autoproduzione è stabilito, per l'anno 2019, in Euro 1000,00 (mille//00) per operazioni rese a navi fino a 100 mt. ovvero in Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) per navi oltre 100 mt., se l'attività viene esercitata presso l'accosto pubblico.

Il suddetto canone sarà maggiorato del 30% se l'attività viene esercitata presso aree in concessione.

Il suddetto canone sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Accertato il corretto svolgimento delle operazioni portuali, l'Autorità provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti l'importo da corrispondersi risulti superiore a quello già versato, si procederà a trattenere la differenza dalla cauzione all'esito della emissione e del mancato pagamento del relativo atto di accertamento.

Nel caso di violazioni imputabili ai soggetti interessati ai sensi del presente Regolamento, l'Autorità potrà trattenere l'intera cauzione.

In caso di programma per più arrivi e partenze il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati, che siano dotati di una propria struttura operativa nell'ambito del porto, sono iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità. L'autorizzazione è comunque rilasciata a nome dei soggetti interessati.

Articolo 4 Obblighi e Responsabilità

Ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili adottate anche a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato, inoltre, al rispetto delle seguenti prescrizioni:



- a) il vettore marittimo, l'impresa di navigazione o il noleggiatore sono gli unici responsabili dello svolgimento delle operazioni portuali e delle obbligazioni assunte, anche per tramite agente marittimo raccomandatario - anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone o cose in ragione di queste, nonché del ripristino, al loro termine, dello stato delle banchine e degli spazi operativi. Tanto le prime che i secondi dovranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali prevista in autorizzazione. Del superamento di tale termine, per qualunque ragione anche indipendente dalla volontà dei soggetti interessati, sono tenuti responsabili questi ultimi;
- b) l'inosservanza di quanto previsto dalle norme in materia di lavoro e sicurezza sarà sanzionata con la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
- c) lo Stato e l'Autorità di Sistema Portuale sono manlevati in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse derivare all'impresa dall'uso dell'autorizzazione;
- d) i mezzi da impiegarsi nelle attività in autoproduzione devono essere nella disponibilità del vettore autorizzato; non è consentito ai soggetti interessati di avvalersi di mezzi meccanici non presenti sulla nave, benché in dotazione loro o di altri, compresi i concessionari o gli agenti marittimi, per quanto muniti delle necessarie autorizzazioni all'operatività in ambito portuale;
- e) non è permessa l'integrazione dell'organico con personale alle altrui dipendenze;
- f) i mezzi meccanici di cui deve essere dotata la nave devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei allo svolgimento delle operazioni da espletare; a questi effetti dovrà essere documentato lo stato e le condizioni di detti mezzi di bordo, nonché l'esecuzione ed il superamento delle visite periodiche cui gli stessi devono essere sottoposti;
- g) l'equipaggio della nave deve risultare composto da un numero di componenti necessario per la condotta nautica della nave e per operazioni portuali da svolgere e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni stesse. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito nella tabella di armamento o documento equivalente; se inserito nell'organico della eventuale struttura operativa presente nel porto, il predetto personale sarà iscritto nell'apposito registro. In quest'ultimo caso i dipendenti devono risultare altresì iscritti nel libro paga dei soggetti interessati con l'indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e del profilo professionale rivestito.
- h) qualora i soggetti interessati intendano avvalersi, nell'esercizio delle operazioni in autoproduzione, della collaborazione di propri ausiliari, di cui alla propria struttura operativa a terra, questi ultimi dovranno essere dotati di adeguata struttura operativa, e la loro attività dovrà essere limitata al concorso all'organizzazione delle predette operazioni;
- i) l'attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza;
- j) la copertura assicurativa, per un massimale di Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni//00), dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE; i soggetti interessati potranno tuttavia avvalersi di adeguata copertura P&I in relazione



ai rischi insorgenti dall'autoproduzione. La documentazione dovrà comunque attestare il rinnovo e comunque la piena sussistenza della predetta copertura assicurativa, oltreché il regolare pagamento dei premi assicurativi;

- k) il soggetto interessato si impegna altresì a fornire tutte le informazioni inerenti l'autorizzazione che l'Autorità di Sistema Portuale riterrà di chiedere.

Art. 5 **Sospensione o revoca**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

I soggetti interessati saranno direttamente responsabili verso l'Autorità di Sistema Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti, anche per tramite agente marittimo raccomandatario, nonché verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.

L'inosservanza del presente Regolamento e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo. E' fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.

Ove l'autorizzazione sia stata revocata ai termini della presente disposizione, il vettore interessato non potrà richiedere nuove autorizzazioni per autoproduzione nei successivi 12 (dodici) mesi dalla revoca.

Art. 6 **Termini**

L'autorizzazione si intende valida sino alla scadenza indicata. Qualora dopo tale termine l'impresa prosegua lo svolgimento delle attività, essa verrà perseguita a norma di legge.

Art. 7 **Utilizzo di Spazi Operativi**

L'esercizio di attività in regime di autoproduzione è consentito presso l'accosto pubblico da individuarsi con apposita ordinanza dell'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale e l'Autorità Marittima, per quanto di competenza.

L'autoproduzione può essere consentita anche in aree portuali date in concessione a terzi, purché l'accesso di terzi alle aree in concessione per lo svolgimento di operazioni portuali sia specificatamente previsto nell'atto di concessione rilasciato a favore dell'impresa



concessionaria ovvero quest'ultima abbia prestato specifico e preventivo nulla osta e, comunque, compatibilmente con le esigenze di organizzazione della normale attività della stessa e del relativo ciclo operativo.

Qualora, in base alle domande di autorizzazione presentate, il soggetto interessato riscontri la mancanza o l'insufficienza di spazio pubblico idoneo per le proprie specifiche esigenze, lo stesso provvederà a richiedere ad una o più imprese concessionarie la disponibilità di spazi operativi di cui non sia previsto l'utilizzo nell'arco di tempo oggetto della richiesta e nel tempo ragionevolmente anteriore e successivo, onde garantire ragionevoli margini di flessibilità per l'esecuzione delle operazioni portuali.

Ferma l'esclusione dell'accesso per le aree in concessione rispetto alle quali il concessionario non abbia consentito l'accesso di terzi alle aree stesse per lo svolgimento di operazioni portuali, in caso di manifestata disponibilità del concessionario, è comunque escluso il diritto dell'impresa operante in autoproduzione di occupare spazi o banchine in concessione per le quali, in occasione dell'arrivo della nave operante in autoproduzione, il concessionario sia ragionevolmente in grado di dimostrare che questi avrà necessità di impiego di tali spazi e banchine per la propria attività.

Nei casi di cui sopra, l'Autorità provvederà al rilascio dell'autorizzazione dopo aver ricevuto, anche a mezzo fax, dichiarazione di disponibilità delle imprese concessionarie, che le stesse dovranno far pervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.

Art. 8

Comunicazioni successive

Entro 24 (ventiquattro) ore dalla partenza della nave operata in autoproduzione, ovvero dell'ultima nave nell'eventualità di autorizzazione per più arrivi e partenze, i vettori marittimi dovranno consegnare all'Autorità la nota di riepilogo di cui all'allegato 8.

Art. 9

Deroghe

In casi eccezionali e previa acquisizione di parere conforme dell'Autorità Marittima, il termine di cui all'art. 2 secondo comma del presente Regolamento può essere ridotto da dieci giorni a sette giorni da intendersi liberi – ferme restando le altre previsioni- con provvedimento dell'Autorità di Sistema Portuale su motivata richiesta dei soggetti interessati, supportata da documentazione attestante imprevedibili variazioni - indipendenti dalla loro volontà - di indisponibilità di scali già programmati.

La superiore deroga non potrà, comunque, applicarsi per più di un evento nell'anno solare di riferimento, riferito allo stesso Armatore.

Art. 10

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le ordinanze ed ogni altro provvedimento di natura regolamentare di cui alle Ordinanze n.6/98 del 30.03.1998 della allora Autorità Portuale di Ancona vigente nel Porto di Ancona, così



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

come integrata con Ordinanza n. 21/99 dell'08.09.1999; art. 6 della Ordinanza n. 02/ 2017
della Capitaneria di Ortona del 16.01.2017

